

Procedura per le segnalazioni da parte dei dipendenti, collaboratori e terzi

**ai sensi del Decreto Legislativo
10 marzo 2023 n. 24**

di



Revisioni	Data	Descrizione	Approvazione
0	11.12.2023	Prima edizione	A.U.
1	30.06.2026	Revisione	A.U.

INDICE:

PREMESSA	PAG. 3
1. NATURA E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI	PAG. 4
2. SOGGETTI ABILITATI ALLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI	PAG. 5
3. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	PAG. 5
3.1 FASE ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE	PAG. 7
3.2 FASE DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	PAG. 7
3.3 FASE DI INDAGINE	PAG. 7
3.4 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	PAG. 8
3.5 SEGNALAZIONI ESTERNE	PAG. 8

PROCEDURA DI SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI SOSPETTE DEL MODELLO 231 E DEL CODICE ETICO AGGIORNATA AL D.LGS 24/2023

PREMESSA

Con il termine *wistleblowing* si intende l'istituto giuridico volto a disciplinare le modalità di segnalazione di condotte illecite nell'ambito del contesto lavorativo e di tutela per i soggetti che effettuano le segnalazioni da possibili ritorsioni.

La procedura recepisce quanto previsto dal **Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023** di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, *“riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

Quanto stabilito dal suddetto Decreto si applica a SERMAG SRL, in quanto ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Infatti, l'art. 6 del citato D.Lgs. 231/2001 stabilisce, al comma 2 bis, l'obbligo di prevedere all'interno del Modello 231, specifici canali, interni ed esterni, per la segnalazione di illeciti, garantendo - al contempo - la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante, nonché l'adozione di misure di protezione per la persona segnalante e il divieto di adozione di misure ritorsive ai danni del medesimo.

Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, abrogando e sostituendo la precedente normativa, ha stabilito una disciplina completa ed organica della materia, prevedendo un insieme di regole più dettagliate e livelli di tutela dei “segnalanti” più stringenti rispetto al passato, con conseguente imposizione a carico delle aziende di nuovi obblighi e prescrizioni nella strutturazione dei “canali di segnalazione” e dei livelli di tutela da offrire alle persone che effettueranno le segnalazioni protette.

In tal senso, il D.Lgs. 24/2023, infatti, definisce la “persona segnalante” (cd. *“whistleblower”*), come la “persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo”, ricomprendendo in tal modo entro la categoria dei c.d. *“whistleblowers”*, non solamente i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i

consulenti, i volontari e i tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, i candidati, i lavoratori in prova e gli ex dipendenti.

Inoltre, il livello di protezione e di tutela giuridica spettante ai soggetti segnalanti in senso stretto, viene esteso anche ad altri soggetti, e precisamente ai c.d. “facilitatori” (definiti come “le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”), ai parenti entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente. agli enti di proprietà del segnalante o che operano nel suo contesto lavorativo.

1. NATURA E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Le segnalazioni potranno concernere, in generale, comportamenti, atti od omissioni che ledano l’interesse o l’integrità della società, consistenti in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società e dei relativi allegati;
- 3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea.

2. SOGGETTI ABILITATI ALLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Le segnalazioni potranno essere compiute dai seguenti soggetti:

- i lavoratori subordinati dipendenti della società, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art.54-bis del D.lgs. 24 aprile 2017, n. 50 (prestatori di lavoro occasionale);
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la sede, lo stabilimento, il sito e le strutture produttive della Società;
- i lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici di beni e di servizi, fornitrici e di somministrazione che svolgono la propria attività presso la sede, lo stabilimento, il sito e le strutture produttive della Società;
- i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività presso la sede, lo stabilimento, il sito e le strutture produttive della Società, o che, in ogni caso, intrattengono rapporti contrattuali con la Società;
- le persone titolari di poteri e cariche amministrative, direttive, di controllo e di vigilanza, e di rappresentanza della Società;
- i volontari ed i tirocinanti.

3. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La procedura ha l'obiettivo di fornire ai destinatari indicazioni operative circa l'oggetto, il contenuto, le modalità di trasmissione e di gestione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela previste nell'interesse dei soggetti segnalanti (*"whistleblowers"*).

In ottemperanza alle nuove disposizioni del D.lgs. 24/2023, SERMAG SRL ha istituito un canale di segnalazione interno, attraverso la Piattaforma informatica *"My Whistleblowing 2.0"* di My Governance-Zucchetti.

Detta Piattaforma consente di effettuare segnalazioni in forma scritta, anche in totale anonimato, mediante compilazione guidata di un *form online*, dotata degli opportuni strumenti di crittografia e conservazione dati.

La Piattaforma informatica è accessibile tramite il seguente **link**, segnalato sul sito aziendale (che condurrà direttamente alla piattaforma informatica):

<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/sermag/86748>

Una volta effettuato l'accesso, l'utente può scegliere se lasciare una segnalazione anonima oppure se palesare la propria identità.

Il segnalante compila il *form* di segnalazione inserendo le informazioni richieste e allegando, eventualmente, documentazione a conferma della fondatezza dei fatti.

Al momento della trasmissione della segnalazione al gestore delle segnalazioni, il sistema crea un **codice univoco alfanumerico** che dovrà essere utilizzato dal segnalante per accedere successivamente al sistema al fine di verificare lo stato di avanzamento della segnalazione e per eventualmente aggiungere nuove informazioni e documenti.

Per le modalità operative, i video tutorial messi a disposizione dal gestore del sistema, in linea con la configurazione attivata, sono consultabili al link di seguito:
<https://assistenza.mygovernance.it/portal/it/kb/my-whistleblowing>.

Il sistema garantisce sempre che la gestione delle segnalazioni e la comunicazione tra segnalante e gestore rispettino i requisiti di riservatezza e, in base alla scelta effettuata, di anonimato.

La segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, quindi dovrà, se possibile, contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non saranno considerate meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo.

La piattaforma garantisce la massima tutela e la protezione dell'identità del segnalante.

Al fine di proteggere l'autore della segnalazione, SERMAG SRL assicura discrezione e riservatezza nell'intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla ricezione, all'istruttoria e conclusiva.

SERMAG SRL si impegna a garantire la protezione da qualsiasi atto di ostacolo alla segnalazione, nonché di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Tutto il personale coinvolto nelle fasi della gestione delle segnalazioni è tenuto a garantire il massimo livello di riservatezza sui contenuti e sui soggetti afferenti

alla segnalazione.

SERMAG SRL, al fine di tutelare la dignità, l'onore e la reputazione di ognuno, si impegna a offrire la massima protezione dalle segnalazioni diffamatorie e, qualora al termine della fase di verifica della segnalazione ne venga accertata l'infondatezza e il contestuale dolo e/o colpa grave, SERMAG SRL intraprenderà iniziative a tutela propria e dei propri dipendenti. SERMAG SRL adotta forme di tutela a garanzia della *privacy* del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatte salve le leggi applicabili.

3.1 FASE ISTRUTTORIA DELLA SEGNALEZIONE

La fase istruttoria è gestita dall'OdV secondo tempistiche predefinite:

1. avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento – solo agli utenti non anonimi che abbiano indicato almeno un canale valido di contatto;
2. avviso dell'istruttoria, entro 15 giorni lavorativi che decorrono dalla data della ricezione della segnalazione;
3. completamento dell'istruttoria entro 3 mesi che decorrono dalla data di avviso di ricevimento.

I termini possono essere prorogati solo tramite delibera formale e motivata da parte dell'OdV.

Il segnalante potrà monitorare lo stato dell'istruttoria il segnalante sarà avvisato circa lo stato dell'istruttoria solo se la segnalazione conterrà un recapito *e-mail* valido.

3.2 FASE DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALEZIONE

L'OdV svolge un'attività di verifica della fondatezza della segnalazione e, a tal fine, ha accesso a qualsiasi informazione necessaria per tale compito. Ove fosse manifesta l'infondatezza della segnalazione, l'OdV provvederà all'archiviazione d'ufficio.

3.3 FASE DI INDAGINE

Ove la segnalazione sia generica e non contenga informazioni sufficienti per avviare un'indagine, l'OdV potrà contattare il segnalante e, ove non sia possibile contattare lo stesso o questi non fornisca dettagli entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, l'OdV archiverà la segnalazione.

L'OdV, al fine di svolgere l'attività di verifica, potrà chiedere ai responsabili interni di SERMAG SRL o a soggetti terzi, informazioni, omettendo, tuttavia, ogni informazione che possa ricondurre all'identità del segnalante e omettendo, altresì, ogni informazione relativa al segnalato laddove non strettamente necessaria allo svolgimento dell'incarico.

L'OdV dovrà ribadire al soggetto al quale chiede informazioni di cui sopra l'obbligo di riservatezza dei dati trattati.

La tracciabilità del processo di gestione delle segnalazioni è garantita tramite la piattaforma e l'archiviazione dei dati è gestita unicamente tramite la stessa. L'archiviazione cartacea è affidata all'OdV e conservata secondo tempi e modalità definite all'interno dell'informativa della *privacy*.

Tutti i dati personali saranno trattati in conformità alla normativa vigente secondo le modalità dettagliate all'interno dell'informativa *privacy*.

3.4 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Ove emerga dall'attività di indagine dell'OdV un comportamento illecito ascrivibile a personale dipendente, SERMAG SRL agirà con tempestività attraverso le misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati tenuto conto della gravità nonché della rilevanza penale di tali comportamenti. I provvedimenti sanzionatori sono deliberati dal Consiglio di amministrazione sulla base dell'informativa fornita dall'OdV.

3.5 SEGNALAZIONE ESTERNA

Ai sensi del D.Lgs 24/23 art. 6, ove ricorra una delle condizioni ivi previste, il segnalante potrà effettuare una segnalazione esterna tramite i canali descritti nell'art. 7 del D.Lgs 24/23 attivati dall'ANAC (attraverso il seguente *link* è possibile accedere alla piattaforma di segnalazione ANAC: **<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>**).